



COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA

Provincia di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE

per

L'Istituzione ed il Funzionamento Dell'Ufficio del Difensore Civico

Così come approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 28/01/2006

Art. 1

ISTITUZIONE

E' istituito nel Comune di Santa Domenica Vittoria l'Ufficio del Difensore Civico secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. n° 267/2000 ed in conformità all'art. 11 del vigente Statuto Comunale.

Art. 2

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 11 comma 2 dello Statuto Comunale.

Art. 3

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Il Sindaco mediante pubblico avviso, da pubblicare per 15 giorni all'albo pretorio del Comune di Santa Domenica Vittoria, dà notizia della necessità della elezione del difensore civico ed invita gli interessati ad avanzare le candidature alla carica di Difensore Civico, fissando il termine di giorni 20 per la loro presentazione.
2. La domanda deve essere corredata dal curriculum del candidato.

Art. 4

REQUISITI

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini italiani, che per preparazione, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.
2. Non sono eleggibili alla carica:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i membri del Parlamento, i Consiglieri e gli Assessori Regionali, Provinciali e Comunali ed i Sindaci, i componenti della Unità Sanitaria Locale e delle Comunità montane;

- c) coloro che sono stati candidati nelle ultime elezioni amministrative o politiche e coloro che ricoprono o che hanno ricoperto incarichi nei partiti politici negli ultimi 4 anni;
 - d) coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso per reati contro la pubblica amministrazione;
 - e) gli amministratori di ente o azienda dipendente dal Comune.
3. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione esercitate nel territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti giuridici con il Comune.
 4. Il Difensore Civico non può, per il periodo del mandato, essere iscritto, né militare in formazioni, partiti o movimenti politici e/o sindacali.
 5. Il requisito di cui al comma 1° è comprovato dal possesso della Laurea in giurisprudenza o in Economia e Commercio o Scienze Politiche o in materie affini o da almeno cinque anni di comprovata esperienza giuridico - amministrativa.
Inoltre è previsto il limite massimo di età pari a 70 anni.

Art. 5

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

1. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e non può essere riconfermato per il quadriennio successivo;
2. Il Difensore Civico acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge;
3. Il Difensore Civico, prima di assumere l'incarico, presta giuramento davanti al Sindaco secondo la formula prevista dall'art. 11 del D.P.R. 10 giugno 1957 n° 3;
4. In ogni caso esso svolge le sue funzioni fino alla elezione del suo successore e comunque non oltre tre mesi dalla scadenza;
5. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale;
6. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'Ufficio se l'interessato non rimuove la relativa causa entro 20 giorni;
7. Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio Comunale su iniziativa propria o su iniziativa di una o più consulte per gravi inadempienze di ufficio, con voto del Consiglio Comunale motivato e adottato con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
8. Rendendosi vacante, per qualsiasi causa, l'Ufficio del Difensore Civico, il Consiglio Comunale, entro 30 giorni provvede alla elezione del successore.

Art. 6

PREROGATIVE E FUNZIONI

1. Il Difensore Civico in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ed in piena libertà ed indipendenza, persegue le finalità indicate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti del Comune di Santa Domenica Vittoria.
2. Il Difensore Civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini, compresi gli stranieri ed apolidi, su inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestiti direttamente dal Comune e pertanto:
 - a) interviene presso l'amministrazione comunale per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e nei termini stabiliti: disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazione e incompetenze, proponendo iniziative, anche di stimolo per l'avviso di eventuale provvedimento disciplinare, al fine di rimuoverne le cause;
 - b) segnala eventuali irregolarità al Sindaco, al Difensore Civico provinciale o Regionale ove esistono, qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa delegata dalla Provincia o dalla Regione;
 - c) ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copia degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato.
3. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
4. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
5. Al Difensore Civico non può essere opposto il divieto di accesso agli atti e alle informazioni, salvo casi specifici previsti dalle leggi e dai regolamenti.
6. Il Difensore Civico non può intervenire:
 - a) su atti dell'Amministrazione di contenuto meramente politico;
 - b) su atti e procedimenti in riferimento ai quali siano già intervenuti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile e tributaria;
 - c) su fatti dei quali sia stata investita l'autorità penale.
7. Per atti di contenuto meramente politico si intendono gli atti del Sindaco, della giunta e del Consiglio Comunale che consistono in manifestazione di intenti ed opinioni e che non incidono direttamente ed autonomamente sulla sfera giuridica dei cittadini.

Art. 7

RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell'Amministrazione comunale e degli enti e soggetti dalla stessa dipendenti.

2. La relazione viene rimessa dal Difensore Civico comunale al Presidente del Consiglio Comunale il quale, entro un mese dalla presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella quale la stessa sarà discussa.
Copia della relazione è trasmessa dal Sindaco agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, al Segretario comunale ed al Revisore dei conti.
3. Alla riunione del Consiglio comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore Civico il quale, su invito del Presidente del Consiglio Comunale, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.
4. Il Consiglio comunale, esamina la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire il buon andamento complessivo dell'Ente.
5. La relazione annuale del Difensore Civico, dopo l'esame da parte del Consiglio comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio stesso stabilite.
6. Il Difensore Civico comunale è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
7. Le Commissioni consiliari e la Giunta comunale possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari relativi alla stessa.

Art. 8

MODALITA' DI INTERVENTO

1. Il Difensore Civico interviene per iniziativa propria o su richiesta scritta o verbale di terzi; in quest'ultimo caso il Difensore Civico assume per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, che deve essere sottoscritta senza alcuna formalità dell'interessato.
2. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
3. Le istanze scritte ricevute all'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Domenica Vittoria sono trasmesse direttamente all'Ufficio del Difensore Civico.
4. Il Difensore Civico predispose l'istruttoria preliminare delle istanze ricevute ed in tale fase può richiedere ai responsabili di Uffici e Servizi i chiarimenti o gli elementi necessari per il giudizio del caso o ove necessario l'esame congiunto con assegnazione di un congruo termine non superiore, comunque, a 30 giorni.
5. Il Difensore Civico comunica entro 15 giorni all'istante l'eventuale inammissibilità della richiesta.
6. La richiesta presentata al Difensore Civico non preclude per l'istante il diritto di adire gli organi di giustizia ordinaria ed amministrativa. In tal caso l'istanza presentata al Difensore Civico viene dichiarata in procedibile.
7. Il Difensore Civico deve sempre fornire una risposta motivata qualora venga attivato nelle forme prescritte.
8. L'accesso all'Ufficio del Difensore Civico è gratuito; per qualsiasi richiesta di intervento non è previsto alcun rimborso.
9. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta di:
 - a) Consiglieri comunali;
 - b) Dipendenti dell'Amministrazione comunale, delle Aziende Speciali, delle Istituzioni, dei concessionari dei servizi pubblici, delle società controllate o partecipate dal Comune, per fare valere pretese derivanti dal rapporto di impiego e di lavoro.

Art. 9

INADEMPIENZE – PROVVEDIMENTI

1. In caso di gravi o persistenti inadempienze, il Difensore Civico può segnalare agli Organi competenti, ai fini anche di un'eventuale apertura di procedimento disciplinare secondo la normativa e i regolamenti vigenti, i dipendenti che non ottemperino all'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.
2. Il Direttore Generale o, in mancanza il Segretario Comunale, può intervenire, su richiesta del Difensore Civico, per assicurare che i Responsabili di posizione organizzativa e i dipendenti dell'organizzazione comunale prestino la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace.

Art. 10

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Per l'esercizio della sua attività il Difensore Civico dispone di appositi uffici, strutture e personale proveniente dai ruoli comunali nei limiti e nelle disponibilità dell'ente e secondo le esigenze dell'espletamento delle relative funzioni. Il Personale assegnato all'ufficio del Difensore Civico è tenuto al segreto d'Ufficio per i fatti e gli atti venuti a sua conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.
2. All'assegnazione dei locali e dei mezzi organizzativi provvede la giunta comunale.
3. Ogni spesa relativa al funzionamento del suo Ufficio è a carico del Bilancio Comunale e verrà impegnata e liquidata attraverso l'istituzione di un apposito capitolo di spesa e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente.
E' prevista la gratuità della carica.

Art. 11

PRESENZA

Il Difensore Civico garantisce la sua presenza almeno una volta la settimana negli orari di più facile accesso per i cittadini, documentati in apposito registro.

ART. 12

NORME FINALI

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento lo stesso verrà sottoposto a verifica al fine di valutarne la sua adeguatezza.
2. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma siano immediatamente applicabili tutte le disposizioni di legge, modifica o revisione dello Statuto e dei regolamenti comunali che incidono sul presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.